



BANDO  
Tipologia b2.1.1

## **Interventi di transizione verso l'economia circolare tramite investimenti in energie rinnovabili – Aree interne**

Procedura di attivazione n.7

## Sommario

<b>Capo I FINALITÀ E RISORSE</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto .....	4
Art. 2 – Definizioni.....	5
Art. 3 - Dotazione finanziaria.....	8
<b>Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ</b> .....	<b>8</b>
Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	8
Art. 5 - Settori e attività escluse .....	10
<b>Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI</b> .....	<b>10</b>
Art. 6 - Progetti ammissibili.....	10
Art. 7 - Spese ammissibili .....	12
Art. 8 - Spese non ammissibili.....	12
Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo.....	13
Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto.....	13
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione .....	14
Art. 12 - Divieto di cumulo.....	14
<b>Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> .....	<b>14</b>
Art. 13 - Composizione della domanda.....	14
Art. 14 - Presentazione della domanda .....	16
<b>Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b> .....	<b>16</b>
Art. 15 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	16
Art. 16 – Istruttoria di ammissibilità.....	17
Art. 17 Criteri di valutazione .....	18
Art. 18 - Concessione del contributo.....	18
<b>Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI</b> .....	<b>19</b>
Art. 19 - Variazioni all'iniziativa .....	19
Art. 20- Subentri a seguito di operazioni societarie .....	19
<b>Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</b> .....	<b>20</b>
Art. 21 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria .....	20
Art. 22 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili .....	21
Art. 23 – Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto .....	22
Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo.....	23
<b>Capo VIII OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO</b> .....	<b>24</b>
Art. 25- Obblighi del beneficiario .....	24
Art. 26 – Vincolo di stabilità delle operazioni.....	26
Art. 27 - Indicatori di output e di risultato.....	26
<b>Capo IX CONTROLLI E REVOCHE</b> .....	<b>27</b>
Art. 28 - Controlli e ispezioni.....	27
Art. 29 – Annullamento.....	27
Art. 30 – Revoche e rideterminazione dell'Aiuto.....	27
<b>Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	<b>28</b>
Art. 31 – Informativa sul trattamento dei dati personali .....	28
Art. 32 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	29
Art. 33 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi.....	29
Art. 34 – Norme di riferimento.....	30
Art. 35 - Rinvio.....	31
<b>Allegato A</b> –.....	<b>32</b>
<b>TABELLA DI CONVERSIONE TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO</b>	
<b>FINALE</b> .....	<b>32</b>
<b>Allegato B</b> –.....	<b>33</b>

<b>MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....</b>	<b>33</b>
<b>Allegato C –SEZIONE 1.....</b>	<b>34</b>
<b>SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 2831/2023 REGOLAMENTO "DE MINIMIS".....</b>	<b>34</b>
<b>Allegato C –SEZIONE 2.....</b>	<b>35</b>
<b>SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE.....</b>	<b>35</b>
<b>Allegato C – SEZIONE 3.....</b>	<b>36</b>
<b>SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2021 CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA INVESTEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/101736</b>	<b>36</b>
<b>Allegato D –.....</b>	<b>37</b>
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE.....</b>	<b>37</b>
<b>Allegato E –.....</b>	<b>39</b>
<b>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE.....</b>	<b>39</b>
<b>Allegato F –.....</b>	<b>41</b>
<b>(Rif. art. 2 co. 1 lett. a)AREE INTERNE.....</b>	<b>41</b>
<b>Allegato G –.....</b>	<b>42</b>
<b>(Rif. art. 19 co. 3) AUTOVALUTAZIONE RILEVANZA DELLE VARIANTI AL PROGETTO.....</b>	<b>42</b>
<b>Appendice I CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE INTERNE.....</b>	<b>46</b>

## Capo I FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. La Regione Friuli Venezia Giulia con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti per la produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili da parte delle micro, piccole e medie imprese site nelle Aree Interne del proprio territorio ("Alta Carnia", "Dolomiti Friulane", "Val Canale – Canal del Ferro" e "Valli del Torre – Valli del Natisone"), operanti nei settori di cui all'articolo 4 comma 1, in attuazione del Programma operativo 2021-2027 cofinanziato dal FESR (di seguito Programma, obiettivo specifico RSO 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" Azione b2.1 "Sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese"). L'elenco degli Ateco ammissibili è disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, alla pagina web dedicata al bando.

2. Il bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

3. Con il presente bando l'Amministrazione regionale concorre al perseguimento dei pertinenti risultati attesi nell'ambito del Programma. Detti risultati sono quantificati nelle tabelle seguenti in termini di indicatori di output e di risultato così come definiti dal Regolamento (UE) 1058/2021 e alle risorse finanziarie stanziati di cui all'articolo 3.

INDICATORI DI OUTPUT			
Codifica indicator e	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	0	15
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	0	15
RCO 75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	0	3
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicator e	Unità di misura	Valore base	Valore obiettivo 31/12/2029
RRCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	-	2.500.000
RRCR 029	Emissioni stimate di gas a effetto serra (in tonCo <sub>2</sub> eq)	9.293,61	7.854,31
RRCR 31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (in MWh/anno)	0	1.884,08

4. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del Programma Regionale FESR 2021-2027 declinata nel dettaglio dalla deliberazione di approvazione del piano finanziario di cui all'articolo 3 comma 1:

A.1: Obiettivo strategico	2) Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)
A.2: Priorità PR FESR 2021/2027	2 Efficientamento energetico, fonti rinnovabili, adattamento ai cambiamenti climatici, biodiversità ed economia circolare
A.3: Obiettivo specifico (da Reg. UE 1058/2021)	b.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;
A.4: Azione PR FESR 2021/2027	b2.1 Sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese
A5: Tipologia di intervento (da documento metodologico)	b.2.1.1 Interventi di transizione verso l'economia circolare tramite investimenti in energie rinnovabili
A.6 Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	07 Concessione di incentivi ad unità produttive
A.7: Campi di intervento (da All. 1 Reg. UE 1060/2021)	Cod. 48 Energia rinnovabile: solare
A.8: Forma di finanziamento (da All1 tab. 2. Reg. UE 1060/2021)	1 Sovvenzione
A.8: <i>inquadramento Regime di aiuto</i>	Reg. UE n. 2831/2023 (aiuti de minimis)
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da All. 1 tabella 3 Reg. UE 1060/2021)	08. ITI - Altri tipi di territori interessati
A10: Parità di genere	3 Neutralità di genere
A11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	7 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR del piano finanziario del programma riportante le risorse finanziarie assegnate)

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) *Aree interne*: centri di piccole dimensioni, significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, assai diversificati al loro interno e con un forte potenziale di attrazione per la ricchezza di risorse naturali e culturali. Le stesse sono individuate e riperimetricate dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2023, e successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 24 maggio 2024 e n. 1034 del 04 luglio 2024 di approvazione delle Strategie per le Aree Interne (per l'elenco dei Comuni facenti parte delle Aree Interne si veda l'allegato F).

L'investimento deve essere localizzato in uno dei Comuni appartenenti alle seguenti aree interne regionali:

1) Alta Carnia: Ampezzo, Arta Terme, Cervineto, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Ligosullo, Zuglio, Sappada, Raveo, Enemonzo, Villa Santina, Verzegnis;

2) Dolomiti friulane: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont, Vivaro, Andreis, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Travesio, Clauzetto, Vito d'Asio, Montereale Valcellina;

3) Val Canale - Canal del Ferro: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

4) Valli del Torre – Valli del Natisone: Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento,

- Drenchia, Grimacco, Prepetto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;
- b) *Autoconsumo di energia*: possibilità di soddisfare il fabbisogno energetico annuo dell'unità immobiliare o unità immobiliari oggetto dell'intervento mediante energia autoprodotta con fonte rinnovabile.
- c) *Autoconsumatore di energia rinnovabile*: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale (Direttiva (UE) 2018/2001);
- d) *Autorità di Gestione (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- e) *Consorzio e Società consortile*: contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, anche nella forma societaria, come disciplinato dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile;
- f) *Contributo*: rimborso con le risorse pubbliche del programma dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati per l'attuazione del progetto (articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060);
- g) *energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile*: energia elettrica o energia termica prodotta da fonte solare.
- h) *Fabbisogno energetico annuo*: il fabbisogno energetico espresso in kWh/anno delle utenze elettriche, delle utenze termiche e dei consumi di combustibile per autotrazione che insistono sulla medesima sede legale o unità locale in cui è ubicata l'unità immobiliare o le unità immobiliari oggetto dell'intervento; il fabbisogno di energia elettrica dovrà essere attestato dai consumi di energia elettrica riportati nelle bollette energetiche del fornitore di energia elettrica; Il fabbisogno di energia termica dovrà essere attestato dai consumi di combustibile per uso termico come riportati nelle bollette energetiche del fornitore o per impianti non allacciati alla rete da fatture di fornitura del combustibile (gasolio o GPL) per finalità termiche legate al riscaldamento o al processo; il fabbisogno di energia per autotrazione dovrà essere attestato da fatture di fornitura del combustibile comprovate da relative schede carburanti per i veicoli di proprietà dell'azienda beneficiaria del contributo. Il fabbisogno energetico deve, per tutte le componenti, essere riferito all'intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore di consumo più significativo degli ultimi 5 anni. Nel caso in cui negli ultimi 5 anni l'impresa richiedente il contributo avesse già installato presso la sede o unità locale oggetto dell'intervento un impianto fotovoltaico, il dato relativo all'annualità con il valore di consumo più significativo, dovrà essere riferito ad un arco temporale successivo all'installazione del predetto impianto. Ove invece tale dato per ragioni temporali non sia disponibile, sarà indicato il valore relativo al consumo più significativo, al netto dell'energia prodotta dall'impianto in uso e funzionante. Qualora per la sede o unità locale oggetto dell'intervento, per ragioni temporali non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probanti il fabbisogno per una annualità intera, è consentita una stima del fabbisogno energetico da parte di un tecnico abilitato per le mensilità prive di documenti probatori. Per individuare i fattori di conversione da applicare ai diversi combustibili, si applica l'Allegato I del Dlgs. 115/2018 come sostituito dall'art. 20 del Dlgs. 73/2020, riportate per estratto nell'Allegato A del bando;
- i) *Infrastruttura di ricarica*: Infrastrutture di potenza standard fino a 22 kW, per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- j) *impianto fotovoltaico*: impianto che sfrutta l'energia del sole convertendo la radiazione solare in energia elettrica attraverso il fenomeno fotoelettrico;
- k) *impianto di solare termico*: impianto che sfrutta l'irraggiamento solare per produrre energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
- l) *impresa in difficoltà*: ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le

tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

b. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

m) *interventi di efficientamento energetico*: interventi per la riduzione dei consumi energetici effettuati dall'impresa nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di contributo, in almeno un'unità immobiliare oggetto dell'intervento incentivato con il presente bando; rilevano gli interventi di efficientamento significativi effettuati nell'ambito del processo produttivo, dei sistemi di climatizzazione e di coibentazione energetica dell'involucro o nell'ambito della gestione dei sistemi di illuminazione, attestati da un tecnico abilitato;

n) *microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

o) *principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH)*: nell'ambito della politica di coesione, è un principio introdotto dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) 1060/2021) al recital 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (Regolamento (UE) n. 2020/852). Lo stesso riferimento è presente all'art.9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (art.9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (art.18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento sono:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- p) *potenza nominale impianto fotovoltaico*: potenza di picco complessiva (espressa in kWp) determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25;
- q) *potenza nominale impianto solare termico*: potenza complessiva determinata dalla somma delle singole potenze di ciascun modulo costituente il campo solare, della producibilità specifica, espressa in termini di potenza solare prodotta per unità di superficie lorda AG, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark per una temperatura media di funzionamento di 50°C con riferimento alla località Würzburg;
- r) *Rete di impresa*: forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
- s) *sistemi di accumulo di energia*: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad accumulare e rilasciare energia;
- t) *Soggetti non indipendenti*: imprese e altri soggetti associati o collegati al beneficiario, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014;
- u) *Struttura regionale attuatrice (SRA)*: è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, responsabile della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), approvato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 e s.m.i (B.U.R. 15/12/2021, n. 50)
- v) *tecnico abilitato*: professionista esterno all'organizzazione dell'impresa e senza vincoli previsti dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), competente per materia iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale.

### Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 e ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione del Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari a Euro 2.400.000,00 come da Piano finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 176 di approvazione del piano finanziario analitico, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2024 n. 1551.
2. Le risorse finanziarie possono essere ulteriormente integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 e s.m.i. al fine di aumentare l'efficacia dell'azione, tramite apposite Deliberazioni di Giunta.
3. La dotazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2 è equamente distribuita tra le quattro Aree Interne regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Scaduti i termini di presentazione di cui all'articolo 14 comma 2, in esito alle concessioni effettuate, qualora risultassero delle somme non impegnate, le stesse saranno destinate a finanziare altre domande ritenute ammissibili, presentate sulle altre Aree Interne risultanti prive di risorse finanziarie, prioritariamente in favore delle domande che dovessero risultare parzialmente finanziate, e successivamente sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

## Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le PMI aventi sede legale o sede secondaria o unità locale nella quale viene realizzato il progetto attiva in una delle quattro Aree Interne regionali e il cui ATECO primario o secondario fa riferimento ad uno dei settori di seguito indicati:
  - a) settore manifatturiero: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, ad eccezione delle imprese e settori dettagliati all'allegato C) tra cui industria del tabacco e fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;



- b) settore delle costruzioni: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;
- c) settore commercio: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione G della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, ad eccezione delle imprese con codice ATECO 46.1 (intermediari del commercio), 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e delle imprese e settori dettagliati all'allegato C) tra cui commercio del tabacco;
- d) settore dei servizi di alloggio e ristorazione: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione I della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, ad eccezione dei codici ATECO 56.10.12, 56.10.13, 55.20.52 e 55.20.53
- e) settore trasporto e magazzinaggio: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione H della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, limitatamente al trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ATECO 49.4), al magazzinaggio e custodia (ATECO 52.1) e ai servizi logistici relativi alla distribuzione di merci (ATECO 52.29.22);
- f) settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione N della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, limitatamente alle attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse (ATECO 79), alle attività di servizi per edifici e paesaggio (ATECO 81) e alle attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (ATECO 82);
- g) settore delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento: imprese che svolgono attività rientrante nella Divisione 93 della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;
- h) altre attività di servizi: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione S della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, limitatamente alle attività di riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (ATECO 95) e alle altre attività di servizi per la persona (ATECO 96).

Le attività considerate ammissibili dal presente articolo possono essere esercitate altresì anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica, con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o alla sede secondaria o all'unità locale in cui viene realizzato l'intervento, ad eccezione delle attività e settori esclusi di cui all'allegato C.

2. Nel caso in cui l'impresa svolga più attività codificate in una pluralità di codici ATECO, alcuni ammissibili ed alcuni non ammissibili, l'istanza sarà accolta solo se il codice ATECO ammissibile ai sensi del comma 1 del presente articolo è quello riferito all'attività svolta presso la sede legale o sede secondaria o unità locale in cui il progetto d'investimento è realizzato. In deroga a tale disposizione, ove dalla visura camerale risulti che l'impresa richiedente abbia un codice ATECO primario rientrante nella sezione A (Agricoltura silvicoltura e pesca) la domanda non sarà considerata ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. essere micro, piccola o media impresa, con riferimento ai limiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  - b. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA;
  - c. avere sede legale o sede secondaria o unità locale in cui realizzare il progetto, attiva nel territorio di una delle 4 Aree Interne regionali (per l'elenco dei comuni facenti parte delle Aree Interne si veda l'allegato F) e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza;
  - d. non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi i 150.000,00 euro;
  - e. trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
  - f. non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - g. possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto, come definita nell'allegato B;

- h. non presentare al momento della domanda le caratteristiche di impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
  - i. non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  - j. non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto il contributo, nei due anni precedenti la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2012;
  - k. rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  - l. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
  - m. rispettare la normativa in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (UE) n. 2023/2831;
  - n. non rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità (European Union Emissions Trading System – EU ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE;
  - o. nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio dell'Area interna e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato;
4. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla SRA la variazione dei dati identificativi che la riguardano.
  5. Al momento del rilascio della concessione i beneficiari devono:
    - a) rispettare i limiti previsti dal Regolamento (UE) 2831/2023 in materia di aiuti de minimis;
    - b) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
    - c) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia.

#### Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Ai sensi del paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2831/2023 non sono ammessi gli aiuti elencati nell'Allegato C), sezione 1 al presente Bando,
2. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i settori e le attività elencati nell'Allegato C), sezione 2 al presente Bando.
3. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Regolamento (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017) elencati nell'Allegato C) sezione 3 al presente Bando.
4. Sono inoltre esclusi i liberi professionisti, anche in forma associata, i lavoratori autonomi e le attività imprenditoriali del settore finanziario e assicurativo (Sez. K Ateco).

### Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### Art. 6 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla produzione per l'autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l'acquisto ed installazione di almeno uno dei seguenti impianti da installare nella sede legale o sede secondaria o unità locale dell'impresa:
  - a. impianti fotovoltaici;
  - b. impianti di solare termico.

2. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi, se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti di cui al comma 1:
  - a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1, lettera a);
  - b) sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l'impronta energetica delle imprese;
  - c) acquisto e installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, lettera a (cd. "colonnine");
3. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti aventi i seguenti requisiti:
  - a) sono realizzati nel territorio di una delle 4 aree interne della Regione Friuli Venezia Giulia, l'intervento finanziabile riguarda un'unica sede o unità locale; la sede o l'unità locale in cui viene realizzato l'investimento può comprendere anche più unità immobiliari purché alimentate dallo stesso contatore elettrico o contatore termico. È ammesso anche l'intervento presso più unità locali/sedi secondarie purché si tratti di sedi dislocate in una delle 4 aree interne della Regione Friuli Venezia Giulia e siano oggetto di separata domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 13 comma 1;
  - b) la produzione attesa dell'impianto fotovoltaico non è superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato. Qualora la produzione attesa risulti superiore al fabbisogno energetico annuo comprensivo della tolleranza, non sono agevolabili le spese riguardanti la parte eccedente il fabbisogno energetico aumentato della tolleranza del 15%, che verranno determinate in termini percentuali come rapporto tra il l'energia eccedente il fabbisogno energetico annuo comprensivo della tolleranza del 15% e la produzione attesa dell'impianto fotovoltaico.
  - c) ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 34 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato D.
4. Al fine del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 i beneficiari hanno l'obbligo di:
  - a. osservare la normativa vigente in materia urbanistica e paesaggistica;
  - b. installare i pannelli esclusivamente sulle coperture dell'unità immobiliare o in aderenza alle facciate delle unità immobiliari o sulle coperture delle relative pertinenze, impegnandosi a eseguire tali lavori adottando tutte le misure atte a ridurre al minimo il disturbo che potrebbe arrecarsi all'ambiente;
  - c. non installare gli impianti in aree naturali protette e in siti designati nella rete Natura 2000 ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)> Aree tematiche> Ambiente, territorio, energia> Tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali> AREE NATURALI);
  - d. impiegare dispositivi elettrici ed elettronici nuovi di fabbrica e pertanto dotati delle migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili attualmente sul mercato;
  - e. le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU). Nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica saranno privilegiati quelli più performanti;
  - f. rispettare le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE) e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE));
  - g. rispettare le previsioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reach) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e della direttiva 2002/95/CE (ROHS) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o equivalenti per impianti prodotti fuori dall'UE e importati;
  - h. Rispettare la normativa in materia ambientale europea e nazionale;
  - i. Rispettare la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti in materia europea e nazionale.
5. L'impianto di produzione di energia e l'eventuale sistema di accumulo devono essere installati su un'unità immobiliare o pertinenza che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia esistente, accatastata e sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata

almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26 e previo assenso scritto del proprietario all'installazione dell'impianto. In caso di pertinenza il requisito dell'accatastamento deve sussistere al più tardi al momento della presentazione della rendicontazione.

## Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 10, e dovranno rispettare i seguenti principi generali:

- a) pertinenti e riconducibili al progetto (anche come eventualmente modificato a seguito di variazioni ai sensi dell'articolo 19);
- b) effettivamente sostenute dal richiedente l'agevolazione e pagate e quietanzate con modalità tracciabili e verificabili;
- c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- d) riferite a fatture o altri documenti contabili equivalenti e fiscalmente validi, nonché intestate al richiedente l'agevolazione.

2. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 fermo restando che il progetto non deve essere stato materialmente completato prima della presentazione della domanda di contributo.

3. Le spese relative al progetto di investimento non devono essere state totalmente sostenute e pagate prima che sia presentata la domanda di contributo.

4. Per l'acquisizione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi sono ammissibili le seguenti spese, comprensive di eventuali costi accessori (quali ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo), strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico annuo:

a) fornitura e installazione degli impianti fotovoltaici nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, compresa la fornitura ed installazione di componenti e apparati strettamente necessari al funzionamento degli impianti quali, a titolo esemplificativo, cabine di trasformazione, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, dispositivi di sicurezza, e compreso altresì l'acquisto e installazione di hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione, nel limite di 1.400,00€/kWp;

b) fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili (con esclusione dei lavori in economia), di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, nel limite di 1.000,00 €/kWh, limitatamente agli impianti fotovoltaici;

c) servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo, oneri per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli eventuali oneri associati a spese tecniche per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete, nei seguenti limiti percentuali rispetto alle precedenti voci di spesa ammissibile:

- 1) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp;
- 2) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kW fino a 100 kWp;
- 3) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp.

5. Per la realizzazione di impianti solari termici sono ammissibili le spese, comprensive di eventuali costi accessori (quali ad esempio dazi doganali, trasporto) strettamente attinenti alla realizzazione dell'impianto e al suo corretto dimensionamento quali spese tecniche di progettazione, costo di fornitura ed installazione di pannelli solari termici, bollitori e accumuli inerziali di energia termica, centraline e sistemi di regolazione, sistemi di fissaggio dei collettori solari, tubazioni e raccordi per rendere funzionante l'impianto, dispositivi di sicurezza comprese le opere edili e di impiantistica strettamente necessari al funzionamento degli impianti.

6. Sono ammissibili altresì le spese per l'acquisto e installazione di infrastrutture di potenza standard (fino a 22 kW) per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica purché prodotta dall'impianto fotovoltaico facente parte del progetto oggetto di domanda di contributo (di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a) (cd. "colonnine"), nel limite massimo di euro 2.000,00 a singola colonnina, comprensiva di eventuali costi accessori strettamente necessari al funzionamento dell'infrastruttura stessa.

7. Per tutti i dettagli e per le ulteriori condizioni per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese si rimanda all'allegato E le cui condizioni devono essere rispettate pena l'inammissibilità delle stesse.

## Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati, minuteria, attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;

- b) interventi meramente sostitutivi di impianti preesistenti;
  - c) la parte di spesa eccedente il fabbisogno energetico annuo;
  - d) acquisizioni di lavori, beni e servizi non strettamente necessari agli investimenti ammissibili;
  - e) rimozione dell'amianto e eternit;
  - f) acquisto di terreni e fabbricati;
  - g) costruzione di fabbricati;
  - h) acquisto di arredi;
  - i) operazioni di lease-back, di leasing o noleggio;
  - j) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione, ad eccezione delle spese relative all'attività svolta dal tecnico abilitato di cui all'articolo 2 lettera v), incaricato di redigere la relazione tecnica facente parte della modulistica da allegare alla domanda di contributo e in sede di rendicontazione;
  - k) lavori in economia;
  - l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
  - m) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
  - n) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.
2. Non sono ammissibili le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che, rispetto al beneficiario, siano in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o siano società con cui il beneficiario si trovi in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado rispetto a soci o amministratori o sia egli stesso socio o amministratore, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti ed acquisizioni tra soggetti non indipendenti.
3. Non sono ammissibili giustificativi di spesa il cui costo imputabile totale relativo ai beni inerenti al progetto sia inferiore a 100,00 euro.
4. Non sono ammessi giustificativi di spesa da cui risulti che i pagamenti sono effettuati mediante compensazione. Non sono ammissibili i pagamenti effettuati in contanti.
5. Sono da considerarsi in generale non ammissibili tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi comunitari, alle altre norme comunitarie, nazionale e regionali pertinenti.

#### Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo

- 1. Il costo ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a 20.000,00 euro.
- 2. Qualora in esito alle valutazioni istruttorie, la spesa ritenuta ammissibile dovesse risultare inferiore a 20.000,00 euro, la domanda di contributo non verrà accolta.
- 3. L'aiuto massimo concedibile è pari a euro 300.000,00 euro, fermo restando il limite del massimale disponibile al momento della concessione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (de minimis). La SRA è autorizzata a procedere alla rideterminazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento del massimale nel triennio di riferimento.

#### Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

- 1. Il progetto deve essere avviato in data successiva al 1° gennaio 2024, e le spese non devono essere state totalmente sostenute e pagate prima che sia presentata la domanda di contributo, né il progetto può essere stato materialmente completato prima della presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità della stessa, ai sensi dell'articolo 63, sesto comma del Regolamento UE n. 1060/2021.
- 2. Per data di avvio del progetto si intende la data di stipula del primo contratto per la fornitura o installazione dell'impianto ovvero, in mancanza la data del primo ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del primo documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente - riferita alla fornitura di beni - ai sensi dell'articolo 2, punto 23), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
- 3. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione; Il termine è prorogabile per un massimo di 3 mesi.
- 4. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata dalla SRA un'ulteriore proroga di 3 mesi, al progetto già prorogato ai sensi del comma 2, previa autorizzazione dell'AdG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi finanziari e fisici del PR FESR 2021-2027.

5. Le richieste di proroga, sottoscritte dai medesimi soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di cui all'art 14 comma 2, devono essere debitamente motivate e presentate a mezzo PEC all'indirizzo [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it) almeno 30 giorni prima dello spirare del termine previsto nei commi 3 e 4 e sono autorizzate dalla SRA entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione del responsabile del procedimento.

6. Il progetto si intende concluso al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi:

- a) attestazione di regolare installazione dell'impianto, rilasciata da un tecnico abilitato;
- b) ultimo pagamento di un giustificativo riferito al progetto.

7. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine per rendicontare è ridotto a 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma 3.

### Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. I contributi per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di aiuti in regime "de minimis", l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è del 65% per le microimprese, del 60% per le piccole imprese e del 55 % per le medie imprese, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 3.

### Art. 12 - Divieto di cumulo

1. Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" e con i finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. In deroga al comma 1, i contributi di cui al presente bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", nel limite delle intensità e/o degli importi di aiuto stabiliti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato nel rispetto della normativa di riferimento.

## Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### Art. 13 - Composizione della domanda

1. I beneficiari possono presentare per ciascuna Area Interna, una sola domanda di contributo sul presente Bando, in riferimento all'intervento effettuato sulla sede legale o sede secondaria o unità locale.
2. La domanda è composta dal documento generato dal sistema informatico dedicato accessibile dal sito istituzionale della Regione, e contiene l'istanza di contributo, i dati sintetici del richiedente e del progetto e gli allegati caricati al sistema dai richiedenti.
3. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 27/01/2025 ore 16.00.
4. La domanda riporta i riferimenti alla linea di intervento del PR FESR 2021-2027, i dati sintetici del richiedente e del progetto nonché contiene i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della domanda:
  - a) dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, e delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e della informativa sul trattamento dei dati personali di cui al comma 5, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25;
  - b) relazione dettagliata dell'intervento, redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile alla pagina web dedicata al bando sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione modulistica contenente la previsione dei valori degli indicatori di output e di risultato del progetto, le caratteristiche del progetto di cui all'articolo 6 e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 6, 4° comma relative al principio DNSH. La relazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, come definito all'art. 2 comma 1 lett. v) iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, e contenere la descrizione dettagliata del progetto, corredata da planimetria generale ed elaborati grafici necessari per permettere la localizzazione dell'intervento, le porzioni di edificio sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali e di potenza, funzionali e tecnologiche degli impianti da installare, il computo metrico ove trattasi di impianto di solare termico, supportati da

elementi dimensionali e di calcolo che evidenzino, in particolare:

- I. il fabbisogno energetico annuo in kWh suddiviso per vettore energetico dell'unità immobiliare o delle unità immobiliari, nell'anno di riferimento significativo individuato dall'impresa.<sup>1</sup> Tale dato dovrà essere riferito al consumo di energia elettrica, al consumo di combustibile per riscaldamento e al consumo di carburante per i veicoli (attrezzature) aziendali;
- II. la quantificazione dell'energia rinnovabile annualmente producibile dall'impianto oggetto del progetto espressa in kWh/anno e della correlata riduzione stimata di emissioni di gas a effetto serra espressa in tCO<sub>2</sub> equivalente;
- III. la dimostrazione del requisito di "autoconsumo" in relazione al fabbisogno energetico annuo di cui al punto 1 e che il beneficiario rientri nella definizione di autoconsumatore di energia rinnovabile di cui all'art. 2 comma 1 lettera c)
- IV. il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Qualora l'investimento da realizzare sia riferito ad un impianto solare termico, la relazione dettagliata dell'intervento dovrà comprendere, oltre a quanto sopra indicato, altresì un computo metrico redatto da un tecnico abilitato come definito all'art. 2 comma 1 lettera v);

- c) quadro di spesa dettagliato;
  - d) dichiarazioni sostitutive riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
  - e) procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene eventualmente incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b);
  - f) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario qualora non siano riportati in visura;
  - g) autorizzazione firmata dal proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, qualora sia un soggetto diverso dal richiedente e contratto che dimostri la disponibilità dell'unità immobiliare per una durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26;
  - h) attestazione su modello F23 o F24 del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 7.
5. I fac-simile dei documenti di cui al comma 4, lettere da a) a e) sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, unitamente:
- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ai sensi dell'art. 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
  - b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
6. Con la presentazione della domanda il richiedente è tenuto a indicare nell'apposita sezione, la volontà di voler beneficiare o meno della erogazione in via anticipata del contributo, in conformità all'articolo 21. Tale richiesta va fatta - a pena di inammissibilità della stessa - contestualmente alla presentazione della domanda.

<sup>1</sup> Nel caso in cui negli ultimi 5 anni l'impresa richiedente il contributo avesse già installato presso la sede o unità locale oggetto dell'intervento un impianto fotovoltaico, il dato relativo all'annualità con il valore di consumo più significativo dovrà essere riferito ad un arco temporale successivo all'installazione del predetto impianto. Ove invece tale dato per ragioni temporali non sia disponibile, sarà indicato il valore relativo al consumo più significativo, al netto dell'energia prodotta dall'impianto in uso e funzionante.

## Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al bando, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Il sistema on line dedicato sarà accessibile per la compilazione e l'invio della domanda dalle ore 10.00 del giorno 27/11/2024 alle ore 16.00 del giorno 27/01/2025. La domanda potrà essere inviata, previa convalida e sottoscrizione con firma digitale:
  - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
  - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. La domanda è presentata a pena di inammissibilità dalle ore 10.00 del giorno 27/11/2024 alle ore 16.00 del giorno 27/01/2025. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line dedicato.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
5. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
6. Le domande di aiuto prive degli allegati di cui all'articolo 13, comma 4 lettere a), b) e c) sono considerate inammissibili, come disposto dall'articolo 16.
7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line, pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando.
8. Il Servizio Coordinamento politiche per la montagna si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'art. 16.
9. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando.

## Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

### Art. 15 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. La selezione delle domande di aiuto avviene con la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art.36, comma 4 della Legge regionale 7/2000 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio Coordinamento politiche per la montagna della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. La domanda si considera validamente presentata solo mediante le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 comma 1 e 2 del bando. In sede di istanza il richiedente dovrà altresì considerare e valorizzare tutti i criteri di valutazione (riportati nell'allegato D del bando) indicando la pertinenza o meno degli stessi rispetto al progetto, mediante compilazione della sezione a ciò dedicata.
3. L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:



I. istruttoria di ammissibilità e valutazione: viene accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della domanda ai sensi degli articoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13. L'istruttoria è volta alla verifica della presenza dei requisiti di:

- a) ammissibilità formale della domanda;
- b) ammissibilità tecnica e amministrativa.

Come previsto dall'articolo 17, il progetto sarà ammesso a contributo ove si concludano positivamente le verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), nonché confermato il punteggio minimo di 12 punti, assegnato in base agli specifici criteri di valutazione di cui all'allegato D, e determinato ai sensi dell'articolo 17.

Non saranno accolte altresì le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 16, il valore della spesa ritenuta ammissibile sia inferiore al limite di cui all'articolo 9 comma 2.

II. atto di concessione: per le domande che all'esito dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 16 e che successivamente alle valutazioni effettuate rispettano i requisiti minimi di cui al presente bando sia in riferimento alla spesa minima ammissibile che al punteggio, e che risultano finanziabili sulla base delle risorse stanziare - previa integrazione di eventuali documentazioni e verifiche - viene adottato l'atto di concessione ai sensi dell'art. 18.

## Art. 16 – Istruttoria di ammissibilità

1. L'attività istruttoria è diretta ad accertare nello specifico:

- a) la corretta e completa presentazione della domanda di contributo secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 del bando;
- b) la sussistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità previsti dagli articoli 4 e 5;
- c) la sussistenza dei requisiti afferenti al progetto, indicati all'articolo 6;
- d) che le voci di spesa preventivate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 8, compreso il rispetto dei limiti ivi previsti;
- e) che sia rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 ed i tetti di contributo di cui all'articolo 9, comma 3;
- f) che il progetto non sia stato avviato in data antecedente al 1° gennaio 2024, come previsto all'articolo 10, comma 1;
- g) che sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
- h) che risulti assegnato il punteggio minimo di 12 punti.

2. Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del predetto termine, per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda non è considerata ammissibile e viene archiviata d'ufficio.

4. Non è sanabile e determina l'inammissibilità della domanda la mancata allegazione della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4 lettere a), b), e c)

5. Le domande in relazione alle quali l'istruttoria si concluda con esito negativo, sono considerate inammissibili. Il responsabile del procedimento comunica il rigetto della domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

6. La SRA comunica alle imprese il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziare, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3 oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale le domande rimaste prive di risorse finanziarie, potranno essere riesaminate e il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale.

7. Per le domande non finanziate entro il 30 giugno 2026 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria il procedimento è definitivamente concluso e la domanda di contributo archiviata.

8. Scaduti i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 14 commi 2 e 3, in esito alle concessioni effettuate, qualora risultassero delle somme non impegnate, le stesse saranno destinate a finanziare altre domande ritenute ammissibili, presentate su altre Aree Interne prive di risorse finanziarie, e tale riassegnazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda dando priorità – ove presenti - alle

domande rimaste parzialmente finanziate a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie, con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

## Art. 17 Criteri di valutazione

1. Le domande di contributo che hanno superato con esito positivo la verifica dei requisiti di ammissibilità formale, sono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità sia da un punto di vista amministrativo che tecnico/prestazionale, e sono ammesse a contributo ove l'esito istruttorio si concluda positivamente, con l'assegnazione di almeno 12 punti.
2. Il punteggio è assegnato esclusivamente in relazione ai criteri espressamente indicati all'atto della domanda da parte del richiedente al fine dell'ottenimento del relativo punteggio.
3. I criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono elencati all'allegato D.

## Art. 18 - Concessione del contributo

1. La SRA competente comunica via PEC al beneficiario l'accoglimento della domanda entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dalla legge 241/90, invitandolo, al fine del rilascio del provvedimento di concessione, a comunicare entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di accoglimento la data di previsto o effettivo avvio del progetto e la dichiarazione di aver fruito e/o dichiarato ai fini fiscali gli aiuti di cui all'art. 10 DM 115/2017<sup>2</sup> in regime "de minimis" che non sono ancora stati registrati in RNA, dei quali va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile.
2. Qualora il beneficiario non effettui la comunicazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la SRA assegna un ulteriore termine di 15 giorni decorso il quale, in assenza di riscontro, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. La SRA adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il provvedimento di concessione è adottato dal Responsabile di procedimento entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dalla legge 241/90.
5. La concessione del contributo è subordinata alla verifica:
  - a. della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera e);
  - b. che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro, come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera d);
  - c. del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis" ed alla verifica del rispetto del cumulo di cui all'articolo 12 del Bando, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, con riguardo in particolare alla rideterminazione dell'importo del contributo.
6. Il provvedimento di concessione contiene, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare le condizioni per il finanziamento relative al progetto di investimento, l'elenco delle spese dichiarate ammissibili e il termine per l'esecuzione, gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario e il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa come precisato all'articolo 22, comma 8.
7. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili in favore dei progetti che risultano presentare il punteggio minimo e che sono oggetto di positiva valutazione sia in riferimento ai requisiti di ammissibilità generali che ai requisiti di merito tecnico.
8. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta il

<sup>2</sup> Per il concetto degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione facenti parte della modulistica

- contributo, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute, ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3.
9. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse come previsto dall'articolo 3, comma 2, per le domande non finanziate per esaurimento risorse sarà riavviata l'istruttoria ai fini della concessione ai sensi del dell'articolo 16, comma 6.
  10. La SRA comunica altresì alle imprese il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziato, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale.
  11. Per le domande non finanziate entro il 30 giugno 2026 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria il procedimento è definitivamente concluso e la domanda di contributo archiviata.
  12. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
    - a. regolamento (UE) 1060/2011, articolo 49, paragrafo 3, che prevede in particolare la pubblicazione sul sito Internet della Regione, dell'elenco delle operazioni selezionate, la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati;
    - b. legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

## Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### Art. 19 - Variazioni all'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a contributo, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al contributo come riportati nel decreto di concessione.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ove le variazioni non risultino rilevanti, con riferimento all'autovalutazione effettuata in base alla griglia di autovalutazione riportata in allegato\_G, il beneficiario può procedere all'attuazione del progetto senza richiedere preventiva autorizzazione alla modifica. In sede di rendicontazione tutte le variazioni, incluse quelle oggetto di autovalutazione, dovranno essere evidenziate; la SRA si riserva in ogni caso di verificarne l'ammissibilità.
4. Qualora le variazioni del progetto siano relative a elementi valutati ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 17, e tali modifiche determinino delle riduzioni del punteggio assegnato, la richiesta di variazione è rigettata ove tale punteggio risulti inferiore a 12 punti.
5. Le variazioni non possono in ogni caso alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso a contributo.
6. Le variazioni al progetto possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già assentite in concessione e non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento
7. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, e/o nel caso in cui il beneficiario abbia erroneamente interpretato o valutato l'esito risultante dalla griglia di autovalutazione di cui al comma 3 del presente articolo, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.

### Art. 20- Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
  - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente bando;
  - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
  - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente

beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 25 e 26.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente, con riferimento al subentrante, dai soggetti di cui all'art 14, comma 2 ed inoltrata via PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).

3. La SRA, ove la domanda sia ritenuta incompleta, ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

4. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.

5. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse

6. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale emissione del provvedimento di conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.

7. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 26 determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.

8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nel contributo, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

9. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

## Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

### Art. 21 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).

2. L'erogazione anticipata è subordinata:

- a) alla presenza della richiesta preventiva formulata a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 13, comma 6. La richiesta di anticipazione corredata dalla fideiussione di cui alla successiva lettera b), deve essere presentata dal beneficiario entro il termine massimo di 4 mesi dalla data del decreto di concessione, e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della stessa;
- b) alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile che sarà reso disponibile alla pagina web dedicata al bando sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione modulistica, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata;
- c) alla comunicazione dell'avvio del progetto di investimento;
- d) alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- e) all'accertamento della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.
3. L'erogazione dell'anticipo del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

## Art. 22 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. La domanda di rimborso contenente la rendicontazione attestante le spese sostenute è sottoscritta e trasmessa alla SRA, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di contributo di cui agli articoli 13 e 14 esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le linee guida dedicate. La domanda di rimborso si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.
2. La domanda di rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
  - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
  - b) dal soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema on line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. La domanda di rimborso contenente la rendicontazione, deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, prorogabile per un massimo di 3 mesi su motivata richiesta del beneficiario, e per ulteriori 3 mesi per motivate esigenze straordinarie, ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo il predetto termine di 12 mesi decorrente dalla data di notifica del decreto di concessione, è ridotto a 6 mesi, salvo proroghe eventualmente concesse.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la SRA ove richiesto dall'impresa assegna un ulteriore termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato. Tale richiesta di proroga deve pervenire entro 15 giorni dalla scadenza di cui al predetto comma 4.
7. La domanda di rimborso contenente la rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
  - a) la domanda di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese riepilogativo;
  - b) relazione riepilogativa finale del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, avente i requisiti di cui all'art. 2 comma 2, lett. v), iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, corredata dall'attestazione di regolare installazione dell'impianto e contenente la descrizione dettagliata dell'investimento effettuato, da cui risulti l'avvenuta realizzazione del progetto in coerenza con quanto indicato in domanda, in termini di:
    - i. elementi tecnici e risultati prestazionali raggiunti in termini di energia rinnovabile annualmente prodotta dall'impianto e della correlata riduzione di emissioni di gas a effetto serra;
    - ii. rispetto dei requisiti specifici di ammissibilità del progetto di cui all'art. 6;
    - iii. rispetto dei criteri di valutazione di cui all'allegato D;
    - iv. avvio effettivo ed effettiva conclusione del progetto, in coerenza con quanto dichiarato in sede di rendicontazione;
    - v. rispetto dei requisiti di ammissibilità tecnici specifici relativi agli impianti realizzati, con particolare riferimento al dimensionamento dell'impianto, al valore del fabbisogno energetico della sede in cui è realizzato l'intervento e presenza del calcolo di output della produzione attesa;
    - vi. In riferimento alle infrastrutture di ricarica, dichiarazione che le stesse siano effettivamente funzionanti nonché connesse alla rete ed ubicate presso la sede legale/unità locale/sede secondaria oggetto dell'investimento.
  - c) dichiarazione di conformità resa dall'impresa installatrice contenente le informazioni e gli allegati

- obbligatori ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- d) l'elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), delle dichiarazioni sostitutive attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi;
  - e) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti:
    - I. di non essere destinatario di sanzioni interdittive;
    - II. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
    - III. il mantenimento dei requisiti specifici di ammissibilità, di cui all'articolo 4, comma 3 lettere b), c), d), e), f), i), k), l), m), n) e o);
    - IV. il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12 e che le spese non sono state oggetto di concessione di altri incentivi pubblici oppure se sussiste il caso, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi e l'ammontare;
    - V. la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
    - VI. il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 4 al fine di garantire il rispetto del principio DNSH;
  - f) documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti; qualora tale documentazione non sia disponibile alla data di rendicontazione, il beneficiario dovrà dichiarare, entro il termine massimo di 2 anni dal pagamento finale al beneficiario, il collaudo e l'avvenuto esercizio degli impianti;
  - g) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b);
  - h) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura, se non già agli atti;
  - i) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato E;
  - j) se il caso sussiste, indicare quali documenti di spesa rendicontati sono stati o saranno utilizzati per l'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali.
8. Le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto della rendicontazione nonché i relativi pagamenti devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso.
  9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti. Non saranno accettate dichiarazioni sostitutive di pagamento prodotte dal beneficiario.
  10. I fac-simili dei documenti di cui al comma 7 lettere b), d) e g) sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

### Art. 23 – Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare che:
  - a) siano rispettati i termini di cui all'articolo 22 comma 4 e 5;
  - b) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 22 comma 7;
  - c) siano mantenuti i requisiti soggettivi di ammissibilità e le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 4 comma 3 lettere b), c), e), f), i), k), l), n), o);
  - d) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il

- contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro;
- e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
  - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 7 e 8;
  - g) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012. In caso contrario si applica la disposizione di cui all'articolo 53 del decreto- legge n. 34/2020, come convertito in legge n. 77/2020
  - h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
  - i) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 25, comma 2.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora gli stessi siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.
  4. Il contributo liquidabile non può essere in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salvo le cause di revoca totale.
  5. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 25 comma 2, la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute si procederà con la rideterminazione del contributo come prevista all'articolo 25, comma 3.
  6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione, e prima dell'erogazione del contributo la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
  7. A conclusione delle verifiche di cui al comma 6, l'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 70 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dal comma 3 del presente bando., confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile e liquidando il contributo così rideterminato.
  8. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
  9. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis del decreto legge n. 69/2013 come convertito con legge n.98/2013
  10. L'erogazione del contributo avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

#### Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000 nei seguenti casi:
  - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
  - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale prescrizione è applicabile anche in caso di esecuzioni immobiliari;
  - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

## Capo VIII OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

### Art. 25- Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono obbligati al rispetto dei seguenti obblighi

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it), laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
- b) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione o le sue variazioni autorizzate secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate;
- c) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'articolo 18, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 12 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA e quanto previsto dall'articolo 22 comma 5;
- d) comunicare le eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione;
- e) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 3 lettere b) e c) ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nell'Area Interna della regione Friuli Venezia Giulia nonché esercitare presso la sede del progetto l'attività classificata tra i codici ATECO ammissibili per tutta la durata del progetto e fino alla conclusione del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26;
- f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 3, lettere e) f), k), i), l), n), o), ossia trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, non essere in stato di liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali, rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, non essere destinatario di sanzioni interdittive, non essere destinatari di un ordine di recupero, non rientrare nel sistema di scambio di quote di emissioni del gas effetto serra nella comunità (European Union Emissions Trading System-ETS), nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio dell'Area interna e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione e fino alla conclusione del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26;
- g) rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, e i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art. 26 del presente bando o eventuali altri vincoli indicati nell'atto di concessione e di presentare le relative dichiarazioni annuali previste;
- h) comunicare tempestivamente alla SRA le variazioni dei dati identificativi incluse le eventuali variazioni soggettive come disposto dall'articolo 4, comma 4;
- i) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
- j) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- k) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
- l) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA; il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- m) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema on line dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione;
- n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- o) comunicare il collaudo e l'avvenuto esercizio dell'impianto alla rete entro il termine di 2 anni dal pagamento finale del contributo come previsto all'articolo 22, comma 7, lettera f);
- p) comunicare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, nelle modalità e tempistiche indicate;
- q) comunicare, anche successivamente all'erogazione del saldo finale, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovrà essere oggetto dei controlli successivi al saldo;
- r) conservare il fascicolo di progetto, anche in formato elettronico. Il fascicolo deve contenere l'originale della documentazione di spesa e la documentazione probatoria equivalente che è stata resa disponibile anche sul sistema informatico del Programma, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non



- già della disponibilità della PA<sup>3</sup>;
- s) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e DNSH di cui all'articolo 6, comma 4.
  - t) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
  - u) comunicare ai fornitori il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo e verificare che sia riportato nell'oggetto delle fatture e dei giustificativi di spesa da presentare in sede di rendicontazione;

2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi di informazione dell'incentivo ottenuto, con le seguenti modalità:

- i. pubblicando sul sito web e sui social media ufficiali, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, il sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e il contributo concesso) e la percentuale della quota FESR pari al 40% e apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "CARD SOCIAL NETWORK" pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Comunicazione, Visibilità e Strumenti" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). L'inserimento deve essere effettuato entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione e mantenuto almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- ii. esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico, contenente una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, il sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e il contributo concesso) e la percentuale della quota FESR pari al 40% e apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), sulla base del modello "POSTER ORIZZONTALE/VERTICALE" o "DISPLAY" pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/>, sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi. L'esposizione deve essere effettuata entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione e mantenuto almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- iii. apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto destinati al pubblico, reperibili sul portale Europa FVG all'interno dell'allegato "LOGO FESR 21 - 27", pubblicati sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Comunicazione, visibilità e strumenti" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
- iv. qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, il Beneficiario trasmette una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.

3. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di informazione al pubblico di cui al comma 2, la SRA assegna un termine di 15 giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione. Decorso il termine e qualora non siano state poste in essere le azioni correttive, la SRA riduce del 3% il contributo concesso

4. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

---

<sup>3</sup> Si deve tenere conto di quanto previsto all'art 24 del Regolamento (UE) 480/2014 in relazione ai dati che devono essere necessariamente registrati e conservati in formato elettronico

## Art. 26 – Vincolo di stabilità delle operazioni

1. Il beneficiario è tenuto a:
  - a) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese, per i tre anni successivi al pagamento finale del contributo ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del Regolamento (UE) 1060/2011;
  - b) mantenere attiva nel territorio dell'Area interna della Regione Friuli Venezia Giulia la sede operativa in cui è realizzato il Progetto, per i tre anni successivi al pagamento finale del contributo ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del Regolamento (UE) 1060/2011;
  - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, per i tre anni successivi al pagamento finale del contributo ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del Regolamento (UE) 1060/2011;
  - d) mantenere sul territorio dell'Area interna e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto del contributo per i tre anni successivi al pagamento finale del contributo;
  - e) non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio dell'Area interna a quello di uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015;
  - f) non effettuare una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento dove è stato realizzato il Progetto, nei due anni successivi alla conclusione del progetto come definita all'articolo 10, comma 3 ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto dei vincoli di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
3. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio di 15 giorni.
4. La violazione dei vincoli di cui al presente articolo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

## Art. 27 - Indicatori di output e di risultato

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Azione b2.1, gli indicatori di monitoraggio previsti dal PR FESR 2021-2027 e dal sistema di valutazione sono i seguenti:

### INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- a) Numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) – RCO01  
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) Numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni – RCO02.  
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.
- c) Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno - RCO75

### INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

- a) investimenti privati abbinati al sostegno pubblico - RCR02  
L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti. Per le imprese pubbliche, l'indicatore copre i costi cofinanziati dal proprio bilancio.
- b) Emissioni di gas a effetto serra (in tonCO<sub>2</sub>eq) – RCR29  
Sono le emissioni di gas a effetto serra totali stimate per le entità o i processi supportati. La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate durante l'anno prima dell'inizio dell'intervento e il valore raggiunto è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto nell'anno successivo al completamento dell'intervento.
- c) Energia rinnovabile prodotta (di cui elettrica, termica) (in MWh/anno) – RCR31

È l'energia rinnovabile annuale prodotta prima e dopo l'intervento nei progetti sostenuti. La baseline si riferisce all'energia annua prodotta nell'anno precedente l'inizio dell'intervento e può essere diversa da zero nei casi in cui la capacità di produzione sia estesa. Il valore ottenuto è l'energia annua prodotta nell'anno successivo al completamento dell'intervento. La disaggregazione per energia elettrica e termica si riferisce alla fonte di energia rinnovabile.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione ed eventualmente anche successivamente al saldo ove richiesto.

## Capo IX CONTROLLI E REVOCHE

### Art. 28 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di stabilità delle operazioni possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.

3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.

4. I controlli in loco sono attuati a campione secondo le modalità contenute nel Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.

5. Nell'ambito delle attività di controllo svolte dalla SRA possono essere previste forme di controllo a campione sui giustificativi di spesa o sui beni/servizi finanziati secondo le modalità contenute nel Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.

6. Nel caso in cui, nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione, rilevi errori o irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato, secondo le indicazioni concordate con l'Autorità di gestione e riportate nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.

7. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva delle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

### Art. 29 – Annullamento

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della L.R. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della L.R. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione regionale.

3. In base all'articolo 21 nonies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. La SRA comunica ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento del provvedimento di concessione e la relativa rideterminazione del contributo stesso.

In caso di annullamento del provvedimento di concessione è disposto il recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49, comma 1 e 3, e 50 della L.R. 7/2000.

5. Il provvedimento di annullamento è adottato entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

### Art. 30 – Revoche e rideterminazione dell'Aiuto

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia comunicata a mezzo pec alla SRA da parte del beneficiario o dall'inadempimento dello stesso, rilevabile nei seguenti casi:

a) il progetto sia stato avviato in data antecedente al 1 gennaio 2024;

b) il progetto sia stato materialmente completato prima della presentazione della domanda di contributo;

- c) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata, o non sia stata presentata con le modalità previste dal bando, o sia stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga di cui all'articolo 10 comma 5;
- d) la rendicontazione sia irregolare o incompleta, ai sensi dell'articolo 23 comma 3;
- e) se i documenti di spesa o i pagamenti delle spese risultino integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- f) se in seguito alla rideterminazione del punteggio effettuata per le variazioni apportate al progetto, il punteggio complessivo attribuibile risulti inferiore al valore minimo necessario per l'ammissione al beneficio;
- g) non siano rispettate le caratteristiche degli investimenti di cui all'articolo 6;
- h) non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 25 comma 1, lettere e), f) e g);
- i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti e violazioni da parte del beneficiario rispetto al presente bando e alla normativa di riferimento di cui al Capo 10, che comportano la non ammissibilità dell'intera operazione a valere sul PR;
- j) a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del presente bando, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- k) l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 23 comma 3;
- l) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015 e dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- m) in caso di operazioni societarie nonché variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni e le tempistiche per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 20 o qualora la domanda di subentro non sia presentata;
- n) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 23, comma 1, sia negativo o in quanto la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3;
- o) l'impianto non sia allacciato alla rete entro il termine di 2 anni dal pagamento finale dell'aiuto, come previsto all'articolo 25, comma 1, lettera o);
2. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato qualora:
- a) non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni, in tal caso il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 26;
  - b) nel caso del mancato rispetto delle disposizioni in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione;
  - c) il progetto si discosti da quello ammesso a contributo in misura non significativa al punto da comportare la revoca completa dello stesso;
  - d) a seguito della decadenza parziale dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del presente bando, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
3. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati, l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo, con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
4. I provvedimenti di revoca o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il Responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

## Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.

### Art. 31 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recate disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della partecipazione al

Bando, avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata, sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, come indicato all'articolo 13, comma 5.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si precisa quanto segue:
  - a. I dati forniti sono trattati per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
  - b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
  - c. La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
  - d. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e del decreto legislativo 33/2013;
  - e. I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
  - f. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel. +39 040 3773710 email: [presidente@regione.fvg.it](mailto:presidente@regione.fvg.it) PEC: [regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it) - gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari del Servizio Politiche per la montagna della Direzione Centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica individuati fra quelli elencati nella sezione del sito web regionale dedicata al bando
4. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica .
5. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1060 l'Autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
6. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (Ue) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Adg dalla Commissione Europea, per l'individuazione di rischio di frode

### Art. 32 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari forestali e ittiche, Dottor Loris Toneguzzi.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi legge 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [montagna@regione.fvg.it](mailto:montagna@regione.fvg.it).
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

### Art. 33 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti dei richiedenti/beneficiari verranno effettuate telematicamente ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.
3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
4. Con decreti del Responsabile del procedimento, da pubblicare sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e

adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti al presente bando.

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 10 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000 e s.m.i..

6. Ai sensi dell'articolo 38 bis della L.R. n. 7/2000 e s.m.i., il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

7. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:

1) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it). oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi36605/coesione-italia-21-27-friuli-venez-ia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venez-ia-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

2) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venez-ia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venez-ia-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

8. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica [montagna@regione.fvg.it](mailto:montagna@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it).

## Art. 34 – Norme di riferimento

I contributi per gli interventi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- a) Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento ((UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- b) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- c) Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- d) Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa);
- e) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- f) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- g) Decreto Ministeriale MIUR 6 dicembre 2005 recante modifica al D.M. n. 593/2000 – Nuova definizione comunitaria di piccola media impresa;
- h) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- i) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- j) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- k) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- l) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- m) Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 18 recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- n) Legge Regionale 22 febbraio 2021 n. 3 "SviluppoImpresa – Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia";
- o) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- p) Decreto del Presidente della Regione n.200 del 6 dicembre 2021 recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)
- q) Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2021 n. 1970 Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica "buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". "Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027". Approvazione.
- r) Deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022, con la quale, a seguito della Decisione C(2022) 9122/2022, è stato adottato in via definitiva il PR FESR FVG 2021/2027 ed i relativi allegati, costituenti parte integrante del Programma medesimo;
- s) Deliberazioni della Giunta regionale n. 767/2024 e n.1034/2024 che approvano le strategie per le aree interne.
- t) Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

#### Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente bando, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Allegato A –**  
(Rif. art. 2 co. 1 lett. h)

**TABELLA DI CONVERSIONE TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Fonte di Energia</b>	<b>Fattore di conversione del consumo in kWh</b>	<b>Fattore di emissione CO<sub>2</sub> equivalente [t CO<sub>2</sub>/kWh]</b>
Gas Naturale	9,81 [kWh/Smc]	<b>0,2028 *10<sup>-3</sup></b>
GPL	12,73 [kWh/kg]	<b>0,2375 10<sup>-3</sup></b>
	6,64 [kWh/lt]	
Gasolio per riscaldamento	11,90 [kWh/kg]	<b>0,2661 10<sup>-3</sup></b>
	9,94 [kWh/l]	
Energia Elettrica da rete	1 [kWh/kWhelt]	<b>0,5357 10<sup>-3</sup></b>

Fonte ISPRA.

Per combustibili diversi utilizzare Tabella parametri standard nazionali:

[https://www.ets.minambiente.it/Download/217/Tabella\\_coefficienti\\_standard\\_nazionali\\_2019-2021\\_v1.pdf](https://www.ets.minambiente.it/Download/217/Tabella_coefficienti_standard_nazionali_2019-2021_v1.pdf)



**Allegato B –**  
(Rif. art. 4 co. 3 lett. g)

## MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

---

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

**A) Sostenibilità finanziaria del progetto:  $ST / F \leq 0,45$**

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45% del fatturato

**B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto:  $CN / ST \geq 0,1$**

Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

La SRA può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

## Allegato C –SEZIONE 1

(Rif. art. 5 co. 1)

### SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 2831/2023 REGOLAMENTO "DE MINIMIS"

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - e) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori; 37
- g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

## Allegato C –SEZIONE 2

(Rif. art. 5 co. 2)

### SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

---

Non sono ammessi a contributo le imprese che svolgono attività o effettuano investimenti individuati all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, così come riportato di seguito.

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
  - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
  - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
  - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
  - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
  - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
    - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
    - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
    - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
  - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
  - iii) gli investimenti in:
    - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(22) a fini pubblici;
    - e
    - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

### Allegato C – SEZIONE 3

(Rif. art. 5 co. 3)

#### SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2021 CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA INVESTEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017

---

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare; (sono comunque finanziabili le imprese di cui all'art. 4. comma 1 lettera b) del bando)
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
  - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
  - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
  - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
  - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  - a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
  - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

**Allegato D –**  
(Rif. art. 6 co. 3 lett. d)

## CRITERI DI VALUTAZIONE

<b>Criteri di valutazione</b>		
<b>Criterio</b>	<b>Descrizione del criterio</b>	<b>Punteggio</b>
1) TIPOLOGIA DELLA FONTE RINNOVABILE	a) L'investimento prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico	5
	b) L'investimento prevede l'installazione di un impianto di solare termico	2
	c) L'investimento prevede l'installazione sia di un impianto fotovoltaico che di solare termico	7
2) PRESENZA DI SISTEMI DI STOCCAGGIO DI ENERGIA RINNOVABILE	L'investimento prevede l'installazione di un accumulatore di energia	5
3) PRECEDENTI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Interventi di efficientamento energetico realizzati dall'impresa nell'ultimo quinquennio <sup>4</sup> nella medesima unità immobiliare oggetto dell'intervento	
	• almeno un intervento	2
	• da due a quattro interventi	4
	• più di quattro interventi	6
4) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI GENERARE OUTPUT/RISULTATI <sup>5</sup>	La capacità viene espressa in termini di rapporto fra produzione annuale attesa per l'impianto(kWh) e il costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)	
	a) Minore di 0,30 Kwh/€	2
	b) Maggiore di 0,30 fino a 0,50 Kwh/€	4

<sup>4</sup> Per la definizione di "interventi di efficientamento energetico", vedi l'articolo 2 del bando.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto dall'art. 73, par. 2 lettera c del Reg. (Ue) 2021/1060, al fine di garantire che le operazioni selezionate presentino un miglior rapporto tra l'importo del sostegno delle attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi, è stata introdotta una graduazione dei punteggi che premia il progetto che presenta il miglior rapporto fra produzione annuale attesa per l'impianto (kWh) e il costo complessivo ammissibile dell'impianto (€), come stabilito dai criteri di valutazione di cui all'allegato D, e prevedendo dei limiti di spesa rispetto alla potenza massima raggiungibile dall'impianto (Kwp), come meglio indicati all'articolo 7.

	c) Maggiore di 0,50 fino a 0,70 kWh/€	6
	d) Maggiore di 0,70 fino a 0,9 kWh/€	8
	e) Maggiore di 0,9 kWh/€	10
5) POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	L'impresa è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14001, ISO 50001 o EMAS	2
6) INVESTIMENTO IN AREE INTERNE con riferimento alla localizzazione degli interventi rispetto alle zone di svantaggio socio economico (come identificate nell'Appendice I)	Intervento localizzato in fascia B	1
	Intervento localizzato in fascia C	3
7) RATING DI LEGALITA'	Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, e s.m.i.	1

**È ammissibile all'istruttoria il progetto di investimento che abbia raggiunto il punteggio minimo di 12 punti**

## Allegato E – (Rif. art. 7 co.6)

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

---

#### 1. LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) devono essere sostenute in data non antecedente al 01 gennaio 2024 fermo restando che una parte degli investimenti deve essere realizzata dopo la presentazione della domanda, pena l'inammissibilità o la revoca del contributo;
- d) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- e) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti al progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti al progetto;
- f) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

#### 2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

##### Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti al progetto;
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni immateriali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione il documento di trasporto dei beni acquistati, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Sono ammissibili a rendiconto unicamente fatture/giustificativi/ imputati al progetto per un importo uguale o maggiore a 100,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

##### Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra<sup>6</sup> e consentire la tracciabilità dei pagamenti<sup>7</sup>, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1, lett. e), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione<sup>8</sup> atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Ove siano presenti delle note di credito relative a fatture imputate al progetto, tali notule devono essere presentate unitamente alla fattura di riferimento

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

#### Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

---

<sup>6</sup> La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

<sup>7</sup> La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

<sup>8</sup> In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.



Allegato F –

(Rif. art. 2 co. 1 lett. a) AREE INTERNE

Identificazione Aree Interne

<b>Area Interna Alta Carnia</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Dolomiti Friulane</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Canal del Ferro-Val Canale</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Valli del Torre – Valli del Natisone</b> (comprendente i Comuni di)
Ampezzo	Andreis	Chiusaforte	Attimis
Arta Terme	Arba	Dogna	Faedis
Cercivento	Barcis	Malborghetto-Valbruna	Lusevera
Comeglians	Castelnovo del Friuli	Moggio Udinese	Magnano in Riviera
Enemonzo	Cavasso Nuovo	Pontebba	Nimis
Forni Avoltri	Cimolais	Resia	Taipana
Forni di Sopra	Claut	Resiutta	Tarcento
Forni di Sotto	Clauzetto	Tarvisio	Drenchia
Lauco	Erto e Casso		Grimacco
Ovaro	Fanna		Prepotto
Paluzza	Frisanco		Pulfero
Paularo	Maniago		San Leonardo
Prato Carnico	Meduno		San Pietro al Natisone
Preone	Montereale Valcellina		Savogna
Ravaschetto	Pinzano al Tagliamento		Stregna
Raveo	Sequals		Torreano
Rigolato	Tramonti di Sopra		
Sappada	Tramonti di Sotto		
Sauris	Travesio		
Socchieve	Vajont		
Sutrio	Vivaro		
Treppo Ligosullo	Vito d'Asio		
Verzegnis			
Villa Santina			
Zuglio			

## Allegato G –

### (Rif. art. 19 co. 3) AUTOVALUTAZIONE RILEVANZA DELLE VARIANTI AL PROGETTO

L'articolo 19 del bando "Variazioni all'iniziativa", di seguito riportato, disciplina la realizzazione di varianti al Progetto ammesso a contributo:

1. Il soggetto beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a contributo, alle voci di spesa ed agli importi ammessi all'aiuto come riportati nel decreto di concessione.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 sopra indicati, ove l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, è previsto che, qualora le stesse non appaiano rilevanti in base alla griglia di autovalutazione riportata in allegato G, il beneficiario può procedere nella attuazione dell'intervento senza richiedere autorizzazione preventiva alla modifica dell'intervento, fatto salvo comunicare in fase di rendicontazione le variazioni al progetto autorizzato che sono state oggetto di autovalutazione.
4. Qualora le variazioni del progetto siano relative a elementi valutati ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 17, e tali modifiche determinino delle riduzioni del punteggio assegnato, la richiesta di variazione è rigettata ove il punteggio in argomento - come rideterminato - risulti inferiore al punteggio minimo ammissibile per l'accesso all'aiuto di cui al presente bando.
5. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso a contributo, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
6. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
7. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già assentite in concessione, fermo restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati all'interno del decreto di concessione.
8. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Al fine di fornire uno strumento a supporto dei beneficiari, che consenta di verificare e autovalutare la rilevanza delle variazioni che potrebbero interessare il Progetto ammesso a contributo, la SRA mette a disposizione le indicazioni di cui al presente allegato, con lo scopo di semplificare l'iter amministrativo dedicato alla valutazione delle variazioni progettuali e ridurre, conseguentemente, i tempi del procedimento che conducono all'approvazione delle varianti conseguentemente alla fase di rendicontazione.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento conformemente al Progetto approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi, è tuttavia previsto, nei commi successivi dello stesso articolo, che ove l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al Progetto approvato, queste siano sottoposte tempestivamente alla valutazione della SRA, che ha 60 giorni di tempo per comunicare al beneficiario l'ammissibilità o meno delle modifiche progettuali richieste.

Si ricorda che le richieste di variazione del Progetto, potranno essere presentate solo a concessione intervenuta. Poiché la preventiva comunicazione delle variazioni progettuali costituisce il presupposto della relativa eventuale approvazione in esito alla valutazione demandata alla SRA, la mancata comunicazione comporta conseguenze diverse a seconda che si tratti di variazioni (o difformità) progettuali rilevanti o non rilevanti.

La mancata comunicazione di **rilevanti difformità** potrebbe costituire motivo di rideterminazione o revoca del contributo da parte della SRA nella fase della rendicontazione, poichè questa fase sarà l'unica nella quale la variazione, non autorizzata preventivamente dalla SRA, sarà valutata (art. 19 comma 8).

La mancata comunicazione di **non rilevanti difformità** non costituisce, invece, motivo di revoca del contributo nella fase della rendicontazione, poichè si tratta di difformità che, benchè non autorizzate preventivamente, incidono marginalmente sull'aspetto tecnico e sulla spesa ammessa e potrebbero, eventualmente, comportare una rideterminazione del contributo.

Le variazioni al Progetto non potranno determinare, in alcun caso, l'aumento del contributo concesso per l'intervento.

### Tipologia di variazioni tecniche

Le variazioni tecniche dell'impianto risolvibili mediante autovalutazione del beneficiario seguendo le indicazioni fornite nella presente nota sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. variazione della potenza installata, derivante da variazione della potenza unitaria del pannello o da variazione del numero dei pannelli, rispetto a quanto approvato in domanda;
2. variazione delle condizioni di posa, derivante valutazione di orientamento e inclinazione dei pannelli, rispetto a quanto approvato in domanda.

### Guida alla procedura di autovalutazione delle variazioni tecniche al Progetto

Fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 6 comma 4 del bando, con riferimento alla realizzazione dei progetti di investimento nel rispetto del **principio DNSH (Do No Significant Harm)**, la presente nota intende fornire al beneficiario uno strumento per poter valutare autonomamente la rilevanza delle più ricorrenti variazioni inerenti l'aspetto tecnico dei progetti già ammessi a contributo evitando - qualora ricorrano i presupposti - di richiedere autorizzazione di approvazione di variante all'amministrazione regionale.

Le domande riportate di seguito consentono al beneficiario di valutare autonomamente la rilevanza delle variazioni inerenti all'aspetto tecnico del Progetto approvato e ammesso a contributo, riferite ai due ambiti "autoconsumo" e "capacità del Progetto di generare output".

Requisito	Autovalutazione da parte del beneficiario	Esito
dell'autoconsumo	La produzione attesa dell'impianto (kWh) a seguito della modifica intervenuta non supera il fabbisogno energetico comunicato dall'impresa nella presentazione dell'istanza incrementato del 15%?	SI/NO
Riferimenti normativi: art. 1, comma 1; art. 2, comma 1, lettera b); art. 6, comma 1; art. 13, comma 2		

Criterio di valutazione (capacità del progetto di generare output)	Oggetto dell'autovalutazione da parte del beneficiario	Esito
	L'indice di valutazione ricalcolato [rapporto tra produzione annuale attesa per l'impianto (kWh) e costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)] determina variazioni che consentono all'intervento di mantenere un punteggio almeno pari a 12 punti?	SI/NO
Riferimenti normativi: art. 6, comma 3 lettera c); Allegato D		

### Esito dell'autovalutazione con esito negativo

Qualora la risposta alle domande sopra riportate sia **negativa**, la variazione progettuale ipotizzata implicherà una **rilevante difformità**, che dovrà essere **tempestivamente comunicata alla SRA mediante pec**.

La SRA, ai sensi dell'art. 19, comma 2, provvederà alla valutazione e all'eventuale approvazione delle variazioni richieste entro 60 gg dalla comunicazione trasmessa dal beneficiario.

La **mancata comunicazione di rilevanti difformità** potrebbe costituire motivo di **rideterminazione o revoca** del contributo da parte della SRA nella fase della rendicontazione, ai sensi dell'art. 19, comma 8.

### Esito dell'autovalutazione positiva

Qualora la risposta alle domande sopra riportate sia, invece, affermativa, la variazione progettuale è da intendersi come non rilevante e il beneficiario potrà procedere alla realizzazione del progetto ammesso a contributo, senza la preventiva comunicazione alla SRA.

In questo caso, le variazioni apportate al progetto ammesso a contributo dovranno essere presentate direttamente nella relazione finale della rendicontazione, per la valutazione delle modifiche e delle variazioni apportate, alla luce della visione complessiva e organica del progetto.

### Tipologie di variazioni tecniche

Nelle matrici riportate che seguono, si inquadrano le variazioni tecniche richiamate in precedenza con gli ambiti di incidenza che possono essere interessati dalle variazioni previste ("autoconsumo" - "capacità del progetto di generare output").

La rilevanza e significatività delle variazioni rispetto ai suddetti ambiti è contraddistinta dai colori verde e beige.

Il campo barrato su fondo grigio indica, invece, che la tipologia di variazione prevista non richiede la valutazione di rilevanza e significatività riferita allo specifico ambito.

### Matrice 1A: variazione della potenza installata

Tipologia di variazione	Autoconsumo	Capacità del progetto di generare output
<p><b>1.A Incremento della potenza installata</b> determinata:</p> <p><b>1.A.1</b> dall'aumento del <b>numero di pannelli</b> fotovoltaici;</p> <p><b>1.A.2</b> dalla variazione della <b>potenza unitaria dei pannelli</b> fotovoltaici</p>	<p>Il beneficiario deve valutare che la produzione attesa dell'impianto a seguito della modifica proposta <b>non superi il fabbisogno energetico dell'impresa incrementato del 15%</b></p>	

### Matrice 1B: variazione della potenza installata

Tipologia di variazione	Autoconsumo	Capacità del progetto di generare output
<b>2.A.1 Variazione condizioni di posa che determinano un incremento dell'energia prodotta (a parità di potenza installata)</b>	Il beneficiario deve valutare che la produzione attesa dell'impianto a seguito della modifica proposta <b>non superi il fabbisogno energetico dell'impresa incrementato del 15%</b>	
<b>2.A.2</b> Variazione delle condizioni di posa che determinano un <b>decremento dell'energia prodotta (a parità di potenza installata)</b>		Il beneficiario deve valutare se l'indice di valutazione riferito alla capacità del progetto di generare output [rapporto tra produzione annuale attesa per l'impianto [kw/h] e costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)] ricalcolato, determina variazioni tali da determinare una riduzione di punteggio che complessivamente colloca l'intervento sotto ai 12 punti

### **Ricadute delle Variazioni sulla spesa ammissibile e sul contributo**

Si rammenta che il limite massimo di spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettere a) e b), è valutato in termini parametrici in funzione della potenza nominale dell'Impianto fotovoltaico (kW) e della Capacità di accumulo della batteria (kWh).

Premesso che ai sensi dell'art. 19, comma 6, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo, si richiama l'attenzione del beneficiario sul fatto che le variazioni in diminuzione della potenza nominale complessivamente installata, e le variazioni in diminuzione della capacità di accumulo, rideterminano il limite massimo di spesa ammessa a contributo.

In fase di rendiconto gli uffici verificheranno il rispetto dei limiti massimi di spesa ammissibile e provvederanno, qualora ricorreranno i presupposti, alla rideterminazione della spesa e conseguentemente del contributo.

## Appendice I CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE INTERNE

Comune, Provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B" di svantaggio socio-economico	Centri abitati riclassificati in zona "C" di svantaggio socio-economico
Arba	PN	A		
Faedis*	UD	A		Canebola e Valle
Magnano in Riviera*	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monteale Valcellina	PN	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana	Costa
Sequals*	PN	A		
Tarcento*	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau	
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza
Fanna	PN	B		
Meduno	PN	B		
Nimis*	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo
Pinzano al Tagliamento*	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte
Raveo	UD	B		Raveo
San Leonardo	UD	B		Iainich
Travesio	PN	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.

Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cervineto	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		
Lauco	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravaschetto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sappada	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		

Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Ligosullo	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

\* Comune parzialmente montano (legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres.). Dgr 3303 del 31/10/2000 Classificazione del territorio montano in zone di svantaggio economico

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE